

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 25-1510

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Viù (TO).

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Settore Offerta Turistica e Sportiva, attuale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Settore Sport e Tempo Libero, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai Comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Viù (TO), con propria nota acquisita agli atti con il prot. n. 10477/2019 del 29.08.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2019, successivamente revocata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2019, allegando la seguente documentazione definitiva:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2019 ad oggetto “Proposta di individuazione aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca deliberazione del Consiglio comunale. n. 28 del 27/07/2019”;

- Relazione Illustrativa
- TAV. 1. Corografia con l'individuazione dell'area sciabile (scala 1:20.000)
- TAV. 2.1 Fotografia aerea con l'individuazione dell'area sciabile (scala 1:7.000)
- TAV. 2.2 Viste tridimensionali dell'area (fuori scala)
- TAV. 3.1 Vincoli paesaggistici (scala 1:7.000)
- TAV. 3.2 Componenti paesaggistiche (scala 1:7.000)
- TAV. 3.3 Analisi di visibilità (fuori scala)
- TAV. 4. Vincolo idrogeologico (scala 1:7.000)
- TAV. 5. Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala 1:7.000)
- TAV. 6. Usi civici (scala 1:7.000)
- TAV. 7.1 Planimetria dell'area - tav. 1 di 2 (scala 1:7.000)
- TAV. 7.2 Planimetria dell'area – tav. 2 di 2 (scala 1:2.500)
- TAV. 8 Individuazione dell'area su PRG (scala 1:5.000)

Dalla summenzionata relazione illustrativa finale si evince:

Viù è un paese di montagna, posto a m. 775 s.l.m.; occupa circa 87 Kmq. dell'omonima valle, che è la più meridionale delle Valli di Lanzo.

Dei tre paesi che compongono la Valle (Viù, Lemie e Usseglio), Viù è il più popoloso (1150 abitanti).

Il territorio è ricco di acque: i laghetti alpini (del Civrari, dei Vailèt, di Viana e di Pian Motte), i numerosi torrenti che scendono dai diversi crinali, andando ad arricchire le acque della Stura di Viù.

Tra i monti, il più imponente è sicuramente il Civrari mt. 2302, a cavallo tra la Val di Viù e la Val di Susa, altra montagna significativa e peraltro non impegnativa da raggiungere è l'Uja di Calcante mt. 1602, decisamente particolare la catena delle Rocche Moross, che per l'alto contenuto di ferro delle rocce che la compongono si tinge di un bel colore rosato, simile, per certi versi, a quello delle più famose Dolomiti, caratteristica infine, la sagoma triangolare di Montù mt. 2195, che domina il vallone dei Tornetti.

Si evidenzia in particolare, nella porzione meridionale del territorio comunale, al confine con Rubiana la presenza del Colle del Lys, Valico alpino delle Alpi Graie e collega la bassa Valle di Susa con la Valle di Viù, nonché punto panoramico di estrema bellezza sulle vallate e sulla pianura torinese.

Il Colle del Lys fa parte del Parco Naturale del Colle del Lys , area protetta che, con i suoi 360 ettari, si estende tra i 1.013 e i 1.599 metri s.l.m. Il Parco si inserisce in un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di numerose aree individuate a specifica tutela di emergenze ambientali e paesaggistiche.

L'offerta turistico-sportiva del Comune di Viù si concentra in prossimità del Colle del Lys (1.314 m s.l.m.), valico alpino delle Alpi Graie che collega il Comune di Viù (Valle di Viù) al Comune di Rubiana (Bassa Valle di Susa).

In questa porzione del territorio comunale si trova la storica stazione sciistica ("Colle del Lys"), alla quale negli anni recenti si sono affiancati anche un baby park ("Yeti Village") ed una lunga e panoramica pista di fondo che, snodandosi per oltre 6 Km, collega il Colle del Lys al Colle Lunella, offrendo suggestivi paesaggi sia d'estate che d'inverno.

Area sciabile e di sviluppo montano" del Comune di Viù – AS è tipologicamente classificabile come:

- ASa - "aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino".

- ASa1: parte della stazione sciistica "Colle del Lys", con impianto di risalita attivo
- ASa2: baby park "Yeti Village"
- ASa3: pista di fondo "Lunella"

- ASpa - "aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate destinate ad interventi di potenziamento e completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse".

- ASpa: parte della stazione sciistica "Colle del Lys", con impianti di risalita non attivi

- AB - "zone nelle quali sia possibile la realizzazione di bacini idrici necessari per l'innevamento programmato".

- In posizione baricentrica rispetto allo sviluppo della pista di fondo (in località Pian Sapei) si trova il bacino idrico artificiale utilizzato per l'innevamento programmato della pista di fondo.

Il Comune di Viù (TO), è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, adeguato al PAI , approvato con D.G.R. n. 50-7311 del 30/07/2018.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore Sport e tempo Libero, espresso il 3.03.2020, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Viù (TO), fermo restando le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- per quanto concerne l'area ASa3 - pista di fondo "Lunella", si osserva che un tratto della pista (salita al Rifugio Lunella) attraversa la base di un versante caratterizzato da fenomeni di dissesto, individuati come attivi nella cartografia dei dissesti del PRGC; si richiede quindi all'amministrazione comunale ed al soggetto gestore della pista di far effettuare da parte di un geologo professionista le necessarie verifiche tecniche atte ad escludere il pericolo di crolli di materiale roccioso sulla pista e ad effettuare eventuali interventi di sistemazione e protezione. In caso di individuazione di situazioni di rischio per la pubblica incolumità dovranno essere adottate misure preventive di sospensione dell'esercizio della pista nel tratto interessato;
- atteso che nella relazione illustrativa redatta dallo Studio Architetti Paglia al capitolo 11 è stata affrontata la problematica inerente il pericolo valanghe e la sua relativa gestione, con attribuzione al Gestore delle Piste, come da Artt. 18 e 19 della L.R. 02/2009 e s.m.i., della responsabilità della sicurezza con valutazioni puntuali della situazione di pericolo valanghe anche per situazioni non cartografate o non cartografabili, si prescrive che venga effettuata adeguata segnalazione dell'Art.30 (Sci fuoripista) all'imbocco dei percorsi fuoripista (Art. 4 comma 2 lett.f "Percorsi fuoripista o misti"), interni o confinanti con l'Area Sciabile, in particolar modo se i percorsi di fuori pista possono essere imboccati all'arrivo a monte degli impianti di risalita anche in caso di eventuali transennamenti atti ad impedirne l'accesso. Le modalità di gestione del rischio dei suddetti percorsi ed aree di fuoripista potranno essere eventualmente definite con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione del soggetto gestore delle piste e/o attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe, anche solo di carattere puntuale e di ordinaria ricorrenza. Potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza;
- dare atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. A tal proposito si evidenzia che la presente individuazione risulta in parte ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 20 agosto 1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a cavallo del Colle del Lys sita nell'ambito dei Comuni di Viù e Rubiana". Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA. Pertanto gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi alle specifiche prescrizioni indicate dal D.M.

sopra indicato ed alle prescrizioni indicate nell'art. 13 delle NdA, nonché a quanto previsto nell'art. 46 c. 9 delle NdA del citato Ppr.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Viù (TO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2019, successivamente revocata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2019, fatte salve le raccomandazioni e

prescrizioni suesposte e formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con verbale del 3.03.2020;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero:

- - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2019 ad oggetto “Proposta di individuazione aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca deliberazione del Consiglio comunale. n. 28 del 27/07/2019”;
- Relazione Illustrativa
- TAV. 1. Corografia con l’individuazione dell’area sciabile (scala 1:20.000)
- TAV. 2.1 Fotografia aerea con l’individuazione dell’area sciabile (scala 1:7.000)
- TAV. 2.2 Viste tridimensionali dell’area (fuori scala)
- TAV. 3.1 Vincoli paesaggistici (scala 1:7.000)
- TAV. 3.2 Componenti paesaggistiche (scala 1:7.000)
- TAV. 3.3 Analisi di visibilità (fuori scala)
- TAV. 4. Vincolo idrogeologico (scala 1:7.000)
- TAV. 5. Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala 1:7.000)
- TAV. 6. Usi civici (scala 1:7.000)
- TAV. 7.1 Planimetria dell’area - tav. 1 di 2 (scala 1:7.000)
- TAV. 7.2 Planimetria dell’area – tav. 2 di 2 (scala 1:2.500)
- TAV. 8 Individuazione dell’area su PRG (scala 1:5.000)

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)